



**PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. D), DEL D. LGS. N. 36/2023 E S.M.I, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE "FEDERICO II" DEL COMUNE DI ORTA NOVA (FG), RICOMPRESO NEL "PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E AMBIENTALE, FUNZIONALI AI COMUNI O ALLE AREE METROPOLITANE AD ALTA VULNERABILITÀ SOCIALE" (ART. 1, COMMA 1, D.L. 31 DICEMBRE 2024, N. 208, CONV. CON MOD. DALLA L. 28 FEBBRAIO 2025, N. 20), APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 28 MARZO 2025.**

**RA 129/26/PN**

**CUP J12H25000350006**

## **LETTERA DI INVITO**

### **Sport e Salute S.p.A.**

Piazza Lauro de Bosis, 15  
00135 Roma  
[www.sportesalute.eu](http://www.sportesalute.eu)

C.F. P.IVA e Iscr. Reg. Imprese di Roma 07207761003  
Capitale Sociale € 1.000.000  
Società per azioni con socio unico

## SOMMARIO

<b>PREMESSE .....</b>	<b>4</b>
<b>1. PIATTAFORMA.....</b>	<b>9</b>
<b>1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD).....</b>	<b>9</b>
<b>1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....</b>	<b>12</b>
<b>1.3 IDENTIFICAZIONE.....</b>	<b>15</b>
<b>1.4 GESTORE DEL SISTEMA .....</b>	<b>16</b>
<b>2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI .....</b>	<b>16</b>
<b>2.1. DOCUMENTI DI GARA .....</b>	<b>16</b>
2.2. CHIARIMENTI.....	17
2.3. COMUNICAZIONI .....	18
<b>3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....</b>	<b>19</b>
3.1. TERMINE DI ESECUZIONE.....	23
3.2. PENALI PER RITARDO E PREMIO DI ACCELERAZIONE .....	23
3.3. REVISIONE PREZZI.....	23
3.4. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE .....	24
<b>4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....</b>	<b>25</b>
<b>5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....</b>	<b>28</b>
<b>6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....</b>	<b>31</b>
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE .....	31
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO E PROFESSIONALE	32
6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, GEIE .....	34
6.3.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	34
6.3.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE.....	34
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, NEI CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE, NEI CONSORZI STABILI .....	35
<b>7. AVVALIMENTO .....</b>	<b>36</b>
<b>8. SUBAPPALTO.....</b>	<b>39</b>
<b>9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE .....</b>	<b>42</b>
<b>10. GARANZIA PROVVISORIA .....</b>	<b>44</b>
<b>11. SOPRALLUOGO.....</b>	<b>48</b>
<b>12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC E CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA (CIG).....</b>	<b>49</b>

<b>13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA .....</b>	<b>50</b>
<b>14. SOCCORSO ISTRUTTORIO .....</b>	<b>53</b>
<b>15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....</b>	<b>56</b>
15.1. <i>DOMANDA DI PARTECIPAZIONE .....</i>	<i>57</i>
15.2. <i>DGUE.....</i>	<i>65</i>
15.3. <i>EVENTUALE DOCUMENTAZIONE RELATIVA A PROCEDURE CONCORSUALI.....</i>	<i>70</i>
15.4 <i>DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....</i>	<i>70</i>
15.5 <i>DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI .....</i>	<i>71</i>
15.6 <i>EVENTUALE COPIA DEL RAPPORTO EX ART. 46 DEL D.LGS. 198/2006.....</i>	<i>77</i>
<b>16. OFFERTA ECONOMICA .....</b>	<b>77</b>
<b>17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....</b>	<b>81</b>
<b>18. SEGGIO DI GARA.....</b>	<b>82</b>
<b>19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA .....</b>	<b>82</b>
<b>20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE .....</b>	<b>83</b>
<b>21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....</b>	<b>84</b>
<b>22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....</b>	<b>84</b>
<b>23. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO .....</b>	<b>85</b>
<b>24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....</b>	<b>90</b>
<b>25. CODICE COMPORTAMENTO .....</b>	<b>91</b>
<b>26. ACCESSO AGLI ATTI.....</b>	<b>91</b>
<b>27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....</b>	<b>92</b>
<b>28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....</b>	<b>92</b>

## **PREMESSE**

Sport e Salute S.p.A. (di seguito, anche solo “**Sport e Salute**” o “**Centrale di Committenza**”) con sede in Piazza Lauro de Bosis, 15, 00135 – Roma, P.I. 07207761003, è una società per azioni costituita in forza dell’articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con legge 8 agosto 2002 n. 178 e modificata ai sensi dei commi 629 e seguenti dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la quale produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Governo in materia di sport.

Con D.P.C.M del 18 settembre 2023, registrato dalla Corte dei conti il 28 settembre 2023 al numero 2597, il Dott. Fabio Ciciliano è stato nominato Commissario Straordinario per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano (di seguito, “**Commissario Straordinario**” o “**Stazione Appaltante**”).

Con D.P.C.M del 17 settembre 2024, registrato dalla Corte dei conti il 23 settembre 2024 al numero 2513, è stato prorogato di un ulteriore anno l’incarico di Commissario Straordinario per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano.

L’articolo 1, co. 1, D.L. 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2025, n. 20, al fine di fronteggiare le situazioni di degrado e disagio giovanile nelle zone d'Italia ad alta vulnerabilità sociale, ha attribuito al Commissario Straordinario il compito di predisporre ed attuare un Piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale e ambientale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo-Borgo Nuovo, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del terzo settore operanti negli ambiti artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, nel contrasto della povertà educativa e per l'integrazione.

Con D.P.C.M del 20 marzo 2025, registrato dalla Corte dei Conti il 10 aprile 2025 al numero 984, sono state approvate le modifiche al DPCM di nomina e di proroga dell'incarico conferito al Dott. Fabio Ciciliano, quale Commissario Straordinario per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile al fine della realizzazione degli interventi infrastrutturali e di riqualificazione funzionali ai territori ad alta vulnerabilità, nonché al DPCM di costituzione della Struttura di supporto ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20.

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2025 è stato approvato il *“Piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale e ambientale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia - Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno -San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo -Borgo Nuovo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto -legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20 ”* (di seguito, **“Piano straordinario”**).

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, co. 2, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, per la realizzazione degli interventi approvati, il Commissario Straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea e, per l'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, di Sport e Salute S.p.A. che svolge, altresì, le funzioni di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.lgs. 36/2023.

In data 25 settembre 2025 è stata stipulata tra il Commissario Straordinario e Sport e Salute, la Convenzione per l'espletamento, da parte di quest'ultima, delle attività di supporto tecnico-operativo e di Centrale di Committenza, necessarie alla realizzazione degli interventi per i quali

il Commissario Straordinario intende avvalersi della Società, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 208/2024, previa adozione di specifici atti di attivazione.

Tra gli interventi ricompresi nel suddetto Piano Straordinario rientra per il Comune di Orta Nova (FG), la Macroarea di intervento n. 2 *“Interventi di riqualificazione sociale e ambientale”* – *“Riqualificazione villa comunale”* (di seguito, anche solo **“Intervento”**).

Con Decreto n. 108 dell'11 luglio 2025 il Commissario Straordinario ha nominato l'Ing. Emiliano Curi, Responsabile Unico del Progetto (RUP) per la realizzazione dell'Intervento.

Con successivo Decreto n. 267 del 29 aprile 2026 è stato approvato il Progetto esecutivo dell'Intervento ed il relativo quadro economico complessivo.

Con Decisione di contrarre n. n. 129 del 5 maggio 2026, il Commissario Straordinario ha stabilito di procedere all'affidamento dell'appalto dei lavori di riqualificazione della Villa Comunale presso il Comune di Orta Nova (FG), mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., avvalendosi di Sport e Salute S.p.A., in qualità di Centrale di Committenza, ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.lgs. 36/2023, per l'espletamento della relativa procedura di gara.

Con la medesima Decisione di contrarre n. 129 del 5 maggio 2026, il Commissario Straordinario ha autorizzato, altresì, l'adozione delle seguenti deroghe alle ordinarie disposizioni del D.lgs. 36/2023 (di seguito, anche solo il **“Codice”**), in virtù dei poteri conferitigli ai sensi del richiamato articolo 1, co. 2, del D.L. 208/2024, in ragione dell'esigenza di assicurare la massima semplificazione e celerità della procedura di affidamento dell'appalto, nonché il rispetto del cronoprogramma dell'intervento, stante l'estrema urgenza di procedere alla tempestiva esecuzione delle relative opere, in coerenza con gli obiettivi di urgenza, efficienza e impatto sociale del Piano straordinario, trattandosi di spazio pubblico strategico sito in un territorio ad alta vulnerabilità sociale.

- a. deroga all'art. 50, comma 1, lettera d), del Codice, limitatamente al numero minimo degli operatori economici da consultare, autorizzando la consultazione di almeno tre (3) operatori economici, ove esistenti, individuati mediante indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

- b. deroga all'art. 101 del D.lgs. 36/2023, con la riduzione dei tempi minimi richiesti per l'integrazione documentale previsti per il soccorso istruttorio, portandoli da cinque a due giorni, salvo i casi in cui la documentazione da produrre richieda maggior tempo;
- c. deroga alla limitazione prevista dall'art. 107, comma 3, del Codice, con l'applicazione dell'opzione dell'inversione procedimentale; pertanto, le offerte economiche potranno essere esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti;
- d. deroga all'art. 17, comma 5, del Codice, consentendo l'aggiudicazione nelle more dell'espletamento del procedimento di verifica del possesso dei requisiti, prescritti dai documenti di gara, in capo all'operatore economico aggiudicatario. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e ad incamerare la garanzia provvisoria;
- e. deroga al combinato disposto di cui agli artt. 17, comma 8, e 50 comma 6, del Codice, consentendo l'esecuzione anticipata, anche solo parziale, dei lavori prima della stipula contrattuale e nelle more dell'espletamento dei controlli sui requisiti dell'impresa aggiudicataria.

Tutto ciò premesso, nell'ambito della presente iniziativa, Sport e Salute, in forza della Convenzione sottoscritta tra le Parti in data 25 settembre 2025, opera in qualità di Centrale di Committenza, ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato I.1, nonché degli artt. 62, commi 6 e 7, e 63 del Codice, procedendo, per conto del Commissario Straordinario, all'espletamento della procedura di affidamento dei lavori di riqualificazione della Villa Comunale "Federico II" del Comune di Orta Nova (FG) (di seguito, anche solo i "**Lavori**"), come meglio dettagliati nella Documentazione di gara e conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 24 novembre 2025 emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (CAM Edilizia), al D.M. 10 marzo 2020 (CAM verde pubblico) e D.M 7 febbraio 2023 (CAM arredo urbano).

A seguito dell'aggiudicazione della procedura, Sport e Salute non assume alcuna obbligazione né responsabilità di natura economica o contrattuale nei confronti dell'operatore economico

aggiudicatario, restando tali obbligazioni integralmente in capo al Commissario Straordinario, in qualità di Stazione Appaltante.

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, co.1, lett d), e co. 4, del Codice.

La durata massima per l'espletamento della procedura di gara è pari a 3 (tre) mesi dalla spedizione della presente Lettera di Invito, fatto salvo il verificarsi di ipotesi di proroga previste all'art. 1, commi 4 e 5, dell'Allegato I.3 al Codice.

Al fine di ampliare la platea degli operatori economici nell'ambito della quale individuare, secondo criteri di affidabilità economico-finanziaria e organizzativa, i soggetti idonei alla partecipazione alle procedure negoziate che il Commissario Straordinario, per il tramite di Sport e Salute, provvederà a indire per l'affidamento degli interventi previsti ai fini dell'attuazione del suddetto Piano Straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale e ambientale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale, Sport e Salute S.p.A., in qualità di Centrale di Committenza, in data 8 gennaio 2026, ha pubblicato sul sito istituzionale e nella sezione [Albo Fornitori](#) della Piattaforma telematica, un Avviso di indagine di mercato, con scadenza 11 febbraio 2026, finalizzato all'individuazione degli operatori economici da invitare alle successive procedure negoziate, con previsione di distinte graduatorie per ciascuna area geografica di intervento.

In conformità a quanto previsto dall'Avviso, gli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse e che, all'esito delle verifiche effettuate, sono risultati in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti dagli artt. 2.1 e 2.2 dell'Avviso medesimo, sono stati inseriti, per ciascuna area geografica, nelle relative graduatorie, formulate sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi previsti dall'art. 6 dell'Avviso, alle quali attingere nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del Codice.

Con riferimento all'Intervento in oggetto, gli operatori economici invitati alla presente procedura, individuati in numero pari a 3 (tre), in virtù dell'autorizzazione alla deroga all'art. 50, comma 1, lett. d), del Codice, sono stati selezionati tra i primi 3 (tre) operatori economici

utilmente collocati nella graduatoria relativa all'“Area geografica 5 – Puglia”, secondo il relativo ordine progressivo.

Pertanto, codesto operatore economico è invitato a presentare offerta, essendo risultato utilmente collocato nella predetta graduatoria all'esito della citata indagine di mercato.

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice, la presente procedura è interamente svolta tramite la Piattaforma di approvvigionamento digitale (di seguito, “Piattaforma” o “PAD”), accessibile al link <https://procurement.sportesalute.eu/portalegare/index.php>, gestita dalla società Teamsystem S.p.A. (di seguito anche “Gestore del sistema”) e conforme alle prescrizioni in materia di digitalizzazione previste dall'art.19 all'art.36 del Codice.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Il Responsabile Unico del Progetto della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 15, co. 1, del Codice, è l'Ing. Emiliano Curi, secondo quanto stabilito nella determina di nomina n. 108 dell'11 luglio 2025, il quale svolge altresì le funzioni di responsabile della fase di esecuzione.

Il luogo di esecuzione dei Lavori è Orta Nova (FG), codice NUTS ITI44.

Il Codice Identificativo della gara (CIG), anche ai fini della contribuzione dovuta dagli Operatori Economici che intendono partecipare alla gara in oggetto, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è indicato sulla PAD.

Il Codice Unico di progetto (CUP) per il suddetto intervento è: J12H25000350006.

Il Responsabile Unico del progetto della Centrale di committenza (di seguito, “RUP”) è l'Ing. Giuseppe Di Gregorio, sensi dell'articolo 15, comma 9, e 62, comma 13 del Codice, che si occuperà della sola fase di affidamento della presente procedura.

Il Direttore dei lavori, di cui all'art. 114, comma 2, del Codice verrà nominato prima della stipula del contratto.

## **1. PIATTAFORMA**

### **1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)**

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification

Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della PAD.

La Centrale di Committenza non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alla Lettera di invito e a quanto previsto nei Manuali Operativi della PAD.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Centrale di Committenza può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della PAD e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla

durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga del termine limitata ad alcune ore ed estesa al massimo fino al giorno successivo alla data di scadenza è resa nota sulla PAD e sul sito internet della Centrale Di Committenza, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica alla lettera di invito ai sensi dell'art. 27 del Codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la Centrale di Committenza rettifica la lettera di invito con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la Centrale di Committenza procede alla riedizione della procedura.

La Centrale di Committenza si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La PAD garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La PAD è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN).

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Condizioni generali di registrazione e di utilizzo del Portale gare di Sport e Salute", che costituisce parte integrante della presente lettera di invito.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne la Centrale di Committenza e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nella presente Lettera di invito, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di gara con modalità diverse da quella telematica.

È obbligatoria la registrazione alla PAD di tutti gli Operatori Economici che partecipano in qualsiasi forma alla procedura di gara, ivi comprese le mandanti, le consorziate esecutrici e, ove previsto dalla *lex specialis* di gara, gli operatori economici ausiliari.

La PAD è accessibile ogni giorno in qualsiasi orario dalla data di spedizione della Lettera di invito alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## **1.2 DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nella presente Lettera di invito e nei documenti "*Condizioni generali di registrazione e di utilizzo del Portale gare di Sport e Salute S.p.A.*" (sottoscritto in fase di iscrizione al Portale) e "*Presentazione Offerta Generica*", che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) possedere la dotazione tecnica minima di cui al presente paragrafo nonché nella documentazione disponibile nella PAD;
- e) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione

Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;

- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

È onere del concorrente verificare la validità della firma digitale apposta sui documenti informatici.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido alla data di inserimento del documento stesso nel sistema.

È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marcatura temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori), apposta durante il periodo di validità del certificato della firma.

I soggetti che fossero in possesso di un certificato di firma digitale con scadenza antecedente la data di inserimento del documento a portale devono associare al documento firmato digitalmente, una marcatura temporale certificata (in tal caso devono essere seguite, con riferimento alla marcatura temporale, le regole stabilite nelle Istruzioni operative).

Non è ammessa, nel caso di apposizione di più firme digitali sullo stesso documento, la controfirma.

La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 13, comma 1b, della Deliberazione CNIPA - ora Agenzia per l'Italia digitale (ex DigitPA) n. 4/2005, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

È necessario, pertanto, apporre le firme digitali ai documenti informatici.

I soggetti abilitati sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di firma digitale, e segnatamente l'art. 32 del D.lgs. 82/2005 ed ogni e qualsiasi ulteriore istruzione impartita in materia dal certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonerano espressamente il Gestore del sistema e la Centrale di Committenza da qualsiasi responsabilità per conseguenze

pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dello strumento di firma digitale.

### **1.3 IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

Per partecipare alla presente procedura di gara è necessario avviare e completare la procedura di abilitazione alla PAD seguendo le indicazioni riportate nel documento "*Guida alla registrazione e alla Gestione Anagrafiche*" disponibile per il download nella home page della PAD stessa.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nelle procedure di gara. L'operatore economico con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del Sistema all'account riconducibile all'operatore economico medesimo. Ogni azione inerente all'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all'operatore economico registrato.

Il soggetto che fosse eventualmente già registrato sulla PAD non deve richiedere una nuova registrazione.

Al fine della presentazione delle offerte, si fa presente che è responsabilità dell'Operatore economico effettuare la registrazione in tempo utile per ottenere la propria terna di valori. Si consiglia di effettuare la procedura di registrazione almeno 48 ore prima della data di scadenza delle offerte.

Per supporto tecnico relativo alla PAD, si prega di fare riferimento ai contatti indicati nella home page della PAD stessa.

L'assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

In caso di partecipazione come:

- Raggruppamento temporaneo/GEIE/Aggregazione di retisti;
- Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice;
- Consorzio ordinario;

si rimanda alla specifica sezione dell'Allegato "*Presentazione offerta generica*".

#### **1.4 GESTORE DEL SISTEMA**

Il Gestore del sistema, oltre a fornire supporto tecnico alla Centrale di Committenza, è incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

### **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

#### **2.1. DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

1. presente Lettera di invito con i relativi Modelli Allegati:
  - A. Allegato A "Domanda di partecipazione";
  - B. Allegato B "Dichiarazione di avvalimento";
  - C. Allegato C "Modulo Offerta economica".
2. Progetto esecutivo e relativi allegati;
3. Schema di Contratto;
4. Capitolato Speciale d'Appalto;

5. “Condizioni generali di registrazione e di utilizzo del Portale” e “Presentazione offerta generica”.

Resta, in ogni caso, nella piena ed esclusiva responsabilità di ciascun offerente la verifica della completezza e della correttezza delle dichiarazioni rese rispetto alle prescrizioni contenute nella presente Lettera di invito e nella restante documentazione di gara.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente all'interno della PAD seguendo le istruzioni di cui al par. 4.2 del documento “Presentazione Offerta generica”.

La documentazione allegata e tutte le informazioni contenute nella presente lettera di invito sono di proprietà della Centrale di Committenza e dovranno essere trattate come riservate. In particolare, la visione della documentazione inserita nell'area riservata della PAD dovrà essere limitata ai dipendenti, legali e consulenti che, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine alla partecipazione alla presente procedura, dovranno necessariamente prenderne conoscenza.

## **2.2. CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il termine fissato, attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti. Il sistema non consentirà l'invio di richieste di chiarimenti oltre il termine stabilito. Le modalità di invio dei chiarimenti nella PAD sono illustrate all'interno del Par. 3 dell'allegato “Presentazione Offerta Generica”.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD all'interno della sezione chiarimenti della procedura di gara in oggetto come descritto al par. 3 dell'allegato “Presentazione offerta generica”.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD.

La PAD invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse o oltre i termini indicati in Piattaforma da quelli sopra indicati.

Le risposte ai quesiti sono pubblicate, anche in un'unica soluzione; pertanto, per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico deve:

- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
- prendere atto che la Centrale di Committenza non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono

### **2.3. COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla presente procedura tra la Centrale di Committenza e gli operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD, come illustrato nell'allegato "Presentazione Offerta Generica", e, per quanto non previsto dalla stessa Piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

L'operatore economico, con l'accettazione delle "Condizioni Generali di registrazione e di utilizzo del portale gare di Sport e Salute S.p.A.", elegge domicilio digitale speciale presso la stessa PAD.

I suddetti avvisi saranno comunicati agli operatori economici interessati tramite la PAD e saranno reperibili nell'area privata della Piattaforma sia nella sezione Documenti Collegati sia nella cartella Comunicazioni. Le stesse comunicazioni saranno inoltrate, come avviso, all'indirizzo di posta elettronica, così come risultante dai dati inseriti dall'operatore economico in fase di registrazione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) e all'art. 66, lett. g), del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al domicilio digitale dell'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

È onere del soggetto abilitato alla Piattaforma aggiornare tempestivamente nella propria cartella personale sulla PAD qualsiasi variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

### **3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di riqualificazione della Villa Comunale "Federico II" del comune di Orta Nova (FG), sulla base del progetto esecutivo, ai sensi dell'articolo 41, comma 8, e allegato I.7 del Codice.

Per la descrizione delle caratteristiche delle opere si rimanda agli elaborati di progetto.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le opere, le prestazioni, le forniture, la manodopera, i mezzi, le attrezzature, le provviste e ogni altro onere necessari per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale di appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, con i relativi allegati, dei quali l'operatore economico dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Il progetto esecutivo è stato validato con atto del 17 aprile 2026, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del Codice, e art. 34, comma 4, dell'Allegato I.7 al Codice, a seguito del rapporto conclusivo

di verifica, nonché approvato da parte del Commissario Straordinario con Decreto n. 267 del 29 aprile 2026.

Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione dell'unicità realizzativa dell'intervento, per la necessità di assicurare l'uniformità, l'integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e per la conseguente opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa e di cantiere delle diverse attività oggetto del medesimo intervento, atteso, inoltre, che un'eventuale suddivisione comprometterebbe l'efficacia complessiva dei lavori da eseguire e determinerebbe inefficienze connesse all'aggravio dei costi, all'allungamento dei tempi di ultimazione, nonché alla frammentazione della governance contrattuale e delle relative responsabilità esecutive, con possibili criticità gestionali e interferenze nella fase di esecuzione dell'appalto. Nella scelta di mancata suddivisione in lotti, la Centrale di Committenza ha, comunque, tenuto conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese, la cui partecipazione è comunque garantita anche in funzione dei requisiti di partecipazione individuati.

**L'importo complessivo a base di gara è pari ad € 979.380,73, Iva esclusa, di cui:**

- a) **€ 969.746,93**, per lavori "a corpo", soggetti a ribasso;
- b) **€ 9.633,80**, per costi per l'attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui all'art.100 e punto 4.1.4 dell'allegato XV al D. Lgs.81/2008 e s.m.i., non soggetti a ribasso.

Non sono ammesse, pena l'esclusione, le offerte economiche che superino l'importo a base di gara di cui alla lett. a). L'importo deve intendersi comprensivo di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali secondo quanto specificato nella documentazione di gara.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Centrale di Committenza ha stimato pari ad € 272.255,78 calcolati sulla base dell'incidenza percentuale dell'impegno della manodopera per le lavorazioni previste in appalto.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla Centrale di Committenza.

Ai sensi dell'art.108, comma 9, del Codice, l'operatore economico dovrà indicare, a pena di esclusione, in sede di presentazione dell'offerta, in base alla propria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri aziendali stimati per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato è il "CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle cooperative" (Codice CNEL F012). Ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Allegato I.01 al Codice, si presumono equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1 del medesimo art. 3, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.

Codice ATECO: 41.20.00

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Codice, è facoltà dell'operatore economico indicare un diverso contratto collettivo purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele rispetto a quello sopra indicato.

Non è richiesta l'applicazione di altri CCNL per la categoria scorporabile indicata, in quanto di incidenza inferiore al 30%, ai sensi dell'art. 11, comma 2 bis, del Codice.

L'importo a base di gara è stato determinato applicando i prezzi di riferimento per le lavorazioni e l'incidenza della manodopera di cui ai Prezziari specificati nel capitolato speciale d'appalto.

Ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. m) dell'Allegato I.7 al Codice, il contratto sarà stipulato a corpo.

I lavori sono finanziati con risorse stanziata a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi dell'art. 1 D.L. 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20.

Resta fermo che Sport e Salute non risponde di alcuna somma dovuta all'operatore economico aggiudicatario a qualsiasi titolo in relazione ai Lavori e che l'operatore economico aggiudicatario manleva espressamente Sport e Salute da ogni eventuale pretesa, domanda e/o responsabilità connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Parimenti, non saranno imputabili a Sport e Salute eventuali oneri o conseguenze derivanti da ritardi nei pagamenti, anche nei confronti di subappaltatori, subfornitori o terzi contraenti.

Sul valore del contratto di appalto è calcolata l'anticipazione del prezzo nella misura pari al 20%, da erogarsi, previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, secondo le modalità indicate all'art. 10 del capitolato speciale

### **Classificazione dei Lavori**

Ai sensi del combinato disposto dell'art.100, comma 4, e dell'Allegato II.12 del Codice, l'importo dei lavori, comprensivo dei costi per la sicurezza e dei costi della manodopera, è ricompreso, anche ai fini del rilascio del certificato di regolare esecuzione, nelle seguenti categorie, tutte a qualificazione obbligatoria:

Lavorazioni	Cat. SOA Allegato II.12	Importo Lavori al netto Costi sicurezza PSC	Importo costi sicurezza PSC	Importo Tot. Categoria	Clas	% su totale appalto	Prevalente Scorporabile	Subappaltabile/ non subappaltabile
Edifici civili e industriali	OG1	887.089,15	9.633,80	896.722,95	III	91,56 %	Prevalente	subappaltabile fino al 49,99% del relativo importo
Verde e arredo urbano	OS24	82.657,78	--	82.657,78	I oppure Art.10 All II.18 Codice	8,44%	Scorporabile	Subappaltabile al 100%
TOTALE IMPORTO LAVORI, OLTRE IVA		969.746,93	9.633,80	979.380,73		100%		

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 del Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la

medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 13 gennaio 2023, n. 2, secondo cui il quinto di qualifica minima da possedere si riferisce ai rispettivi importi nelle singole categorie di lavori cui lo stesso componente partecipa).

Si precisa che classifiche indicate nella precedente Tabella non tengono conto dell'eventuale incremento del quinto, di cui al menzionato art. 2, comma 2 dell'Allegato II.12.

### **3.1. TERMINE DI ESECUZIONE**

Il tempo utile per l'ultimazione dei Lavori oggetto di affidamento è pari a complessivi **131** (centotrentuno) giorni naturali e consecutivi, così come previsto nel cronoprogramma, decorrenti dalla data del Verbale di consegna dei Lavori.

Nel calcolo del tempo è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

### **3.2. PENALI PER RITARDO E PREMIO DI ACCELERAZIONE**

Come meglio descritto all' art. 9 dello schema di contratto, le penali sono da computarsi nella misura dell'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale e la somma non potrà superare il 10% dello stesso.

Le premialità (premio accelerazione) sono da computarsi nella misura del 0,5‰ (0,5 per mille) dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di anticipo, rispetto alla data prevista per la conclusione dei lavori, e fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni.

Inoltre, ai sensi art.1 comma 6 dell'allegato II.3 al Codice si prevede l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al commi 2, 3, 4 (cd clausole sociali) dell'art.1 allegato II.3

### **3.3. REVISIONE PREZZI**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verificano particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 3 (tre) per cento dell'importo complessivo, ai sensi dell'art. 60, co.2 lett. a) del

Codice, i prezzi sono aggiornati nella misura del 90 (novanta) per cento del valore eccedente la variazione del 3 (tre) per cento, in relazione alle sole prestazioni ancora da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizza l'indice sintetico revisionale individuato dal progettista in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 5 dell'Allegato II.2-bis del Codice, determinato mediante media ponderata degli indici di costo per Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL) di cui alla Tabella A del medesimo Allegato, tenuto conto delle lavorazioni comprese nell'appalto, e in applicazione di quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto.

La revisione in aumento opererà a valere e nei limiti delle risorse disponibili per il Committente ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Codice e da utilizzare nel rispetto delle procedure di previsione e autorizzazione della spesa.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice.

### **3.4. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE**

#### **Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto**

La Stazione appaltante si riserva sin da ora, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, - purché non muti sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto-, di imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 195.876,15, al netto di IVA e/o altri oneri di legge.

\*\*\*\*\*

Ai fini dell'art.14, comma 4, del Codice il **valore globale stimato dell'appalto**, è pari a € 1.182.602,23, al netto di Iva, così suddiviso:

Importo Lavori a base di gara	€ 979.380,73
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento ex art. 120, comma 9, D.lgs. 36/2023	€ 195.876,15
Importo massimo dell'eventuale premio di accelerazione	€ 7.345,36
<b>Valore globale stimato</b>	<b>€ 1.182.602,23</b>

#### **4.SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

È ammessa la partecipazione alla presente procedura di gara dei soli operatori economici che hanno manifestato interesse attraverso l'invio della manifestazione di interesse relativa all'Avviso di indagine di mercato pubblicato in data 8 gennaio 2026 sul sito istituzionale di Sport e Salute S.p.A. e nella sezione "Albo Fornitori" della Piattaforma, e inseriti utilmente nella graduatoria relativa all'"Area geografica 5 – Puglia".

Gli operatori economici riuniti in Raggruppamento o Consorzio Ordinario e i Consorzi di cui all'art. 65, lettere b), c) e d), del Codice sono tenuti a partecipare alla procedura negoziata nella medesima composizione indicata in fase di manifestazione di interesse, fatto salvo quanto di seguito indicato.

È ammessa la modifica della propria composizione successivamente alla ricezione della lettera d'invito soli limiti consentiti dalla normativa vigente e solo qualora la modifica non comporti una variazione in diminuzione dei criteri di classificazione di cui all'art. 6 dell'Avviso di cui sopra.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Il Concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Centrale di Committenza accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) c) e d) che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, qualora gli operatori economici coinvolti non abbiano già allegato idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono fornire tale dimostrazione entro un termine non superiore a 5 giorni.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre.

I consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della Stazione appaltante; nel caso in cui intendano eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre; in mancanza si intenderà che il Consorzio concorre in proprio.

Quando la consorziata designata da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), alle proprie consorziate non costituisce subappalto.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 65 comma 2 lett. e) e lett. f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. Rete-soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. Rete-contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d), del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

## **5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo, già dichiarati in sede di Indagine di mercato.

La Centrale di Committenza verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nell'articolo 23.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici:

- i.* per i quali sussistono le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché ogni altra situazione che determini l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### ***Self cleaning***

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli art. 94 e 95, del Codice ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate di cui agli artt. 94, comma 6, e 95, comma 2, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità ai sensi dell'art. 96 del Codice.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione;

- ii.* che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
- iii.* che occupino oltre 50 (cinquanta) dipendenti e non consegnino, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera regionale di parità;
- iv.* che occupino un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta), che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, sono incorsi nell'interdizione automatica, per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla Stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 al Codice;
- v.* gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo

di infiltrazione mafiosa (c.d. “**White list**”) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, oppure, in alternativa avvenuta presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016), tenuto conto che, nell’oggetto dell’appalto sono state individuate, in via strumentale, attività comprese nell’elenco di cui all’art. 1, comma 53, della Legge 190/2012.

## **6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei paragrafi seguenti, già dichiarati in fase di manifestazione di interesse, da confermare e comprovare secondo le modalità indicate nei successivi paragrafi.

La Centrale di Committenza verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al FVOE, fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 23.

L’operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Centrale di Committenza e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima.

### **6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

**Iscrizione nel Registro delle Imprese** oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara per la parte relativa ai lavori.

L’operatore economico non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 100, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione, ai sensi decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’Allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l’iscrizione nel Registro è acquisita d’ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel FVOE i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

## **6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO E PROFESSIONALE**

Ai sensi dell'art. 100, comma 4 e dell'Allegato II.12 del Codice, il concorrente dovrà possedere, a pena di esclusione, l'attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da società di organismo di attestazione (**SOA**), regolarmente autorizzata, per categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto della presente procedura di gara come indicati nella tabella di cui al precedente art. 3, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto.

Per quanto non previsto nella presente Lettera di invito, trova applicazione per quanto applicabile l'Allegato II.12 al Codice.

In riferimento alla categoria scorporabile OS24, a qualificazione obbligatoria, l'operatore economico, in mancanza di attestazione SOA, ai sensi dell'articolo 30, co. 1, dell'Allegato II.12 al Codice dovrà, a pena di esclusione, dichiarare espressamente la propria intenzione di subappaltare i lavori ad impresa dotata della relativa qualificazione (c.d. subappalto "necessario" o "qualificante"), fermo restando il possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG1, nella classifica adeguata a coprire, oltre all'importo della categoria prevalente, anche l'importo della suddetta categoria scorporabile per la quale non è posseduta la qualificazione.

La mancata espressa dichiarazione con indicazione della necessità del subappalto qualificante/necessario renderà inutilizzabile l'istituto non essendo sanabile in sede di soccorso istruttorio e pertanto è causa di esclusione per difetto di qualificazione (*da dichiarare nel Modello A. Domanda di partecipazione*).

Ai fini della comprova, l'attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici (SOA) è acquisita d'ufficio tramite il FVOE.

Si precisa che:

- la certificazione SOA dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto, almeno 90 giorni prima della scadenza del termine, il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- gli operatori economici, la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17, comma 1, dell'Allegato II.12. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12;
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro quest'ultimo termine, l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

### **6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, GEIE**

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti speciali di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

#### **6.3.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

Il requisito di idoneità professionale relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al precedente art. 6.1. dovrà essere posseduto da ciascun componente del raggruppato/raggruppando, consorziato/consorziando o costituenti il GEIE, nonché dal Consorzio ove costituito e dal GEIE o, nel caso di contratto di rete da ciascuna delle società aderenti al contratto di rete ed indicate come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

#### **6.3.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE**

I requisiti di cui al precedente art. 6.2. devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento, secondo quanto previsto dall'art. 68 del Codice e art. 30 dell'Allegato II.12 al Codice, fermo restando che ciascun componente deve essere in possesso dei requisiti prescritti per le categorie dei lavori e le relative quote che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 del medesimo art. 68 del Codice.

Le aggregazioni di retisti, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del Codice sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'Allegato II.12. del Codice.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

#### **6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, NEI CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE, NEI CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

##### **6.4.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al precedente art. 6.1, dovrà essere posseduto dal Consorzio, dalle consorziate esecutrici e da quelle che prestano i requisiti.

##### **6.4.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE (SOA)**

a) In caso di Consorzi stabili di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al precedente art. 6.2 sono posseduti e comprovati secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1 e dall'allegato II.12 al Codice, come di seguito indicato:

- ove il consorzio esegua i lavori esclusivamente con la propria struttura, senza designare imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio dal consorzio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- ove il consorzio esegua i lavori tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime **in proprio**, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'articolo 104 del Codice. Per effetto della sopra richiamata disposizione, il consorzio stabile dovrà indicare, nella domanda di partecipazione, le quote di esecuzione assunte dalla/e consorziata/e esecutrice/i designata/e.

b) In caso di Consorzi fra società cooperative di produzione e lavori e Consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice, i requisiti di cui al precedente art. 6.2 sono dimostrati utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi

d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **7. AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso del requisito di ordine speciale di cui al precedente art. 6.2.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale di cui all'art. 5 e di idoneità professionale di cui all'art. 6.1.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di appalto e gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti generali previsti dall'art. 5 della Lettera di invito e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale di cui al precedente art. 6.2, oggetto di avvalimento, e dichiararli presentando un proprio DGUE da compilare nelle parti pertinenti (Parte II, sez. A e B, Parte III, Parte IV in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento e Parte VI), secondo le modalità previste al successivo art. 15.2;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento, presentando apposita dichiarazione redatta mediante il Modello di Dichiarazione di Avvalimento.

L'impresa ausiliaria compila il DGUE come illustrato al par. 5.3 dell'allegato "Presentazione Offerta Generica".

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria.

Per l'avvalimento finalizzato a dimostrare il possesso del requisito di attestazione di qualificazione di cui al precedente art. 6.2, il concorrente allega la certificazione SOA dell'impresa ausiliaria.

Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere all'avvalimento, dovrà rendere, mediante compilazione del DGUE, la dichiarazione dell'intenzione di avvalersi delle dotazioni tecniche, delle risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari specificando che intende avvalersene per dimostrare il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 6.2 nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 104 del Codice, e dovrà, altresì, indicare la denominazione dell'operatore economico ausiliario nonché i requisiti oggetto di avvalimento.

Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, il corrispettivo o, in mancanza, l'interesse economico-patrimoniale conseguito dall'impresa ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 67 comma 7 del D.lgs. 36/2023 nel caso in cui un Consorzio rivesta il ruolo di ausiliario, le risorse oggetto del contratto di avvalimento sono esclusivamente quelle maturate in proprio dal Consorzio.

Il Consorzio "designato" in tal caso dovrà presentare la documentazione attestante i requisiti maturati in proprio.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

La mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria nonché del corrispettivo o, in mancanza, dell'interesse conseguito dall'impresa ausiliaria non è sanabile e, quindi, è causa di **esclusione dalla gara** – in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte di Sport e Salute. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento relativi all'ausiliario indicato per la sostituzione.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

N.B. Si rammenta che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dell'ausiliario, quest'ultimo dovrà, obbligatoriamente, essere registrato al servizio-FVOE.

Ai sensi dell'articolo 104, co. 9, del Codice, in corso di esecuzione saranno effettuate le verifiche sostanziali inerenti all'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'ausiliario, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine, si accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'ausiliario che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Trovano, applicazione anche per l'impresa ausiliaria:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui di cui all'articolo 1, co. 4, dell'Allegato II.3 del Codice. A tal fine, l'impresa ausiliaria concorre al

conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al successivo articolo 9, punto ii) della presente Lettera di invito;

- [eventuale, se l'operatore economico occupa un numero di dipendenti superiore a 50 (cinquanta)] l'obbligo di cui all'articolo 1, co. 1, dell'Allegato II.3 del Codice.

## **8. SUBAPPALTO**

Il subappalto è ammesso in conformità alle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice, nonché nel rispetto di quanto stabilito dalla presente Lettera di invito.

Ai sensi dell'art. 119, co. 1, del Codice, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, co. 1, lettera d), del Codice stesso, il Contratto non può essere ceduto a terzi, né può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Pertanto, le lavorazioni della categoria prevalente OG1 possono essere subappaltate fino al 49,99% del relativo importo, mentre le lavorazioni relative alla categoria scorporabile OS24 possono essere subappaltate al 100% ad operatori qualificati.

Nei casi di c.d. "subappalto qualificante" - ossia qualora il concorrente, singolo o riunito in Raggruppamento Temporaneo o Consorzio o Aggregazione di imprese di rete, non sia in possesso di attestazione di qualificazione nella categoria scorporabile per l'intero importo di cui al precedente art. 3, - il concorrente medesimo dovrà, puntualmente, indicare all'interno della domanda di partecipazione, l'intenzione di subappaltare la suddetta categoria per la quale non sia in possesso della occorrente qualificazione; l'omissione di tale dichiarazione di subappalto determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara. Resta fermo, in ogni caso, il possesso della categoria prevalente in una classifica adeguata a coprire, oltre all'importo della medesima categoria prevalente, anche quello relativo alla categoria scorporabile non posseduta.

Al di fuori delle predette ipotesi di subappalto qualificante, in caso di mancata presentazione della dichiarazione di subappalto, l'offerente, che per tale specifica omissione non verrà escluso dalla gara, si intenderà decaduto dalla facoltà di richiedere in corso d'opera l'autorizzazione per l'affidamento in subappalto dei lavori e, pertanto, dovrà eseguire in

proprio tutti i lavori per i quali non ha indicato correttamente di volersi avvalere della facoltà di subappalto.

Tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell'appalto, i lavori, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione dell'esigenza di: *i)* evitare la parcellizzazione delle attività, favorendo invece unitarietà di esecuzione e coordinamento; *ii)* limitare la presenza di molteplici addetti appartenenti a diversi operatori che potrebbe determinare criticità organizzative ed operative, aumentando anche i rischi di scarso coordinamento e di minore efficacia nell'attuazione delle misure di sicurezza sul lavoro; *iii)* prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.

I contratti di subappalto dovranno essere stipulati, ai sensi dell'art.119, co. 2, quinto periodo del Codice, in misura non inferiore al 20 (venti) per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera o) dell'Allegato I.1 al Codice.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 67, co. 4, del Codice, i consorzi stabili di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante. Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c), del Codice ai propri consorziati.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 4, del Codice, il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le prestazioni e le lavorazioni a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni o lavorazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II, del Titolo IV, della Parte V, del Libro II, del Codice;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicate le prestazioni/lavorazioni o le parti di prestazioni/lavorazioni che si intende subappaltare.

I requisiti generali e speciali del subappaltatore saranno comprovati mediante consultazione del FVOE, pertanto, all'atto di richiesta di subappalto dovrà essere presentato il FVOE del subappaltatore.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 12, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve:

- garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
- applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

L'operatore economico aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

La Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore nelle ipotesi indicate dall'art. 119, comma 11, del Codice. Nei restanti casi, l'aggiudicatario dovrà trasmettere al Committente copia delle fatture quietanzate emesse dal subappaltatore.

Trovano applicazione anche per il subappaltatore le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 24 novembre 2025 emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Trovano, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, dell'Allegato II.3 del Codice. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al successivo articolo 9, punto ii) della presente Lettera di invito;

- *[eventuale, se l'operatore economico occupa un numero di dipendenti superiore a 50 (cinquanta)]* l'obbligo di cui all'articolo 1, co. 1, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti. A tal fine, il subappaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto, qualora occupi oltre 50 (cinquanta) dipendenti e sia tenuto (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità, dovrà produrre copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.

## **9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

- i.* Ai sensi degli artt. 11, 57 e 102 del Codice, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto a garantire, per sé e per i propri subappaltatori, l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al precedente art. 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
- ii.* In ragione della natura dell'appalto, non è previsto l'inserimento della clausola sociale per la stabilità occupazionale di cui all'art. 57, comma 1, del Codice, non essendovi personale già impiegato da riassorbire.
- iii.* Ai sensi del combinato disposto del comma 2 bis dell'art. 57 del Codice e dell'art. 1, comma 4, dell'Allegato II.3 al Codice, è requisito necessario dell'offerta, l'impegno a destinare una quota pari almeno al 15% (*quindici per cento*) e al 30% (*trenta per cento*), delle assunzioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, rispettivamente *(i)* all'occupazione femminile e *(ii)* all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione).

Con riferimento alla quota prevista per l'occupazione femminile, si ritiene congrua una riduzione pari al 15% delle nuove assunzioni in virtù della natura del mercato di riferimento dell'appalto oggetto di gara, quello dell'edilizia, che, per natura delle prestazioni richieste, renderebbe difficile l'inserimento di una quota femminile più ampia, a rischio di precludere

l'efficienza, l'economicità e la qualità complessiva dell'opera. Inoltre, per il settore in questione, il tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT si discosta significativamente dalla media nazionale complessiva.

- iv.** Ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'Allegato II.3 del Codice, è requisito necessario dell'offerta, l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- v.** Ai sensi del combinato disposto del comma 2-*bis* dell'art. 57 del Codice e dell'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.3 al Codice, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti e non superiore a 50 (cinquanta) - non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 -, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare al Committente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione di una penale nella misura stabilita nello schema di contratto. Comporterà, inoltre, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento.

- vi.** Ai sensi del combinato disposto del comma 2-*bis* dell'art. 57 del Codice e dell'art. 1, comma 3, dell'Allegato II.3 al Codice, gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare al Committente una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della

presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione di una penale nella misura stabilita nello schema di contratto. Comporterà, inoltre, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento.

Tali obblighi vengono assunti rendendo le relative dichiarazioni di impegno nell'Allegato A-Domanda di partecipazione.

\*\*\*

Gli operatori economici a qualsiasi titolo operanti in cantiere dovranno essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 27 del D.lgs. 81/2008 e relative disposizioni attuative.

Ai sensi dell'art. 57 comma 2 del codice, l'operatore economico aggiudicatario è vincolato al rispetto dei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 24 novembre 2025 emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. L'aggiudicatario si obbliga a produrre, in fase di esecuzione dei lavori e prima di ogni lavorazione, le certificazioni dei prodotti, dei materiali e dei mezzi impiegati in ordine alla provenienza ed ai requisiti in materia di CAM.

## **10. GARANZIA PROVVISORIA**

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 53, commi 1 e 2, e 106 del Codice, l'offerta dell'operatore economico deve essere corredata da una garanzia provvisoria, pari al 1% (un per cento) del valore complessivo stimato della procedura, per un importo pari a **€ 11.826,02**, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, e resa in favore di Sport e Salute.

Ai sensi dell'articolo 53, co. 4-bis, del Codice, non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, co. 8 del Codice.

La richiesta della garanzia provvisoria è motivata dall'esigenza di realizzare un intervento connotato da rilevante priorità in termini di attuazione del Piano Straordinario, cui sono riconnessi sia il corretto, efficiente, efficace e tempestivo utilizzo delle risorse economiche e

finanziarie ad esso destinate, sia l'imprescindibile perseguimento dell'interesse pubblico sotteso; dette esigenze comportano la necessità che la procedura di gara consenta di addivenire in tempi celeri all'aggiudicazione sulla base di offerte connotate da serietà, certezza ed affidabilità, evitando, al contempo, ogni comportamento non collaborativo o dilatorio che possa determinare un aggravio delle tempistiche di affidamento, con inevitabili ripercussioni negative anche sulla successiva esecuzione dell'appalto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente di Sport e Salute S.p.A., Istituto: Banca Nazionale del Lavoro, Ag. 6309, c/c n. 9000 – ABI 1005 – CAB 03309 – CIN K, IBAN IT79K0100503309000000009000, Causale: “Garanzia provvisoria Villa Comunale Orta Nova”.

Dovrà essere presentata in Piattaforma una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (***Sport e Salute S.p.A., C.F. 07207761003***);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di rete, ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 gg dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di Sport e Salute.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Centrale di Committenza per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria deve essere costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte ed essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda di partecipazione il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet, fornisce un indirizzo PEC dedicato cui Sport e Salute invia la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità. L'indicazione dell'indirizzo PEC deve essere contenuta nella domanda. Dovrà altresì essere prodotta documentazione idonea a comprovare i poteri di firma del soggetto sottoscrittore del documento rilasciato dall'Istituto bancario o assicurativo o dall'intermediario finanziario; a tal fine, sarà ritenuta sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del sottoscrittore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti di Sport e Salute.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, co. 6, del Codice, la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e delle misure di prevenzione ivi previste.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 106, co. 7 del Codice; per gli altri operatori economici, ai sensi dell'articolo 106, co. 10, del medesimo Codice, la garanzia perde efficacia entro trenta giorni dalla comunicazione in Piattaforma dell'avvenuta aggiudicazione

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria nonché la mancata indicazione, nella Domanda di partecipazione, del sito internet dedicato da utilizzare ai fini delle verifiche, purché la garanzia sia stata costituita prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **11. SOPRALLUOGO**

Ai fini della presentazione dell'offerta non è richiesto il sopralluogo obbligatorio, in considerazione del livello di dettaglio della documentazione tecnico-progettuale messa a disposizione dei concorrenti, idonea a garantire una completa conoscenza dei luoghi e delle condizioni di intervento ai fini della formulazione di un'offerta consapevole.

Resta ferma la facoltà per gli operatori economici interessati di effettuare un sopralluogo preliminare dei luoghi. L'eventuale visita potrà essere svolta previo appuntamento, da richiedere al referente indicato nel documento "Scadenze e Codice identificativo gara".

Non è previsto il rilascio di alcuna attestazione di presa visione dei luoghi.

Nel corso dell'eventuale sopralluogo non saranno forniti chiarimenti in merito alla procedura né alla documentazione di gara; eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente mediante le modalità indicate nella presente Lettera di invito.

La mancata effettuazione del sopralluogo non potrà in alcun modo essere invocata dall'operatore economico quale motivo di riserva, eccezione o pretesa risarcitoria in fase esecutiva. L'offerente, anche in assenza di sopralluogo, dichiara di essere pienamente informato delle circostanze e delle condizioni di esecuzione dell'appalto, assumendo ogni rischio derivante da un'eventuale incompleta conoscenza dello stato dei luoghi o delle condizioni operative.

## **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC E CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA (CIG)**

Il codice identificativo della gara (CIG) è indicato sulla Piattaforma nella sezione "Testata" della procedura.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 recante "*Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025*" pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2025 e pubblicata sul sito dell'ANAC, per un importo pari ad **€ 165,00**, determinato sulla base dell'importo stimato dell'appalto.

### Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

La Centrale di Committenza accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara. In ogni caso, è richiesto il caricamento sulla Piattaforma della scansione della ricevuta del pagamento.

In virtù dell'applicazione alla presente procedura di gara, dell'istituto dell'inversione procedimentale, in deroga alla limitazione prevista dall'art. 107, comma 3 del Codice, autorizzata con Decisione di contrarre n. 129 del 5 maggio 2026 del Commissario Straordinario, la verifica del pagamento del contributo ANAC verrà effettuato preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti che hanno presentato offerta, all'apertura dell'offerta economica, secondo quanto disciplinato nel successivo art. 16 ("Offerta Economica").

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la Centrale di Committenza può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

### **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relative alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente Lettera di invito. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

**L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine indicato in Piattaforma, a pena di irricevibilità.**

La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

La documentazione amministrativa e l'Offerta Economica non trasmesse si considerano non presentate, ancorché la relativa documentazione sia stata integralmente caricata sulla PAD.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 25, comma 2, del Codice, la presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di

connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Centrale di Committenza.

Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera la Centrale di Committenza da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della PAD.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto all'articolo 1.1. della presente Lettera di invito.

La dimensione massima consentita dei file da caricare sulla PAD è indicata in ciascuno slot di risposta predisposto all'interno della PAD stessa.

La PAD consente esclusivamente il caricamento delle tipologie di files espressamente indicati all'interno delle singole procedure di gara.

### **13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 (*"Piattaforma di approvvigionamento digitale"*) e nell'allegato "Presentazione offerta generica" di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.

L' "**OFFERTA**" è composta da:

**A – Documentazione amministrativa;**

**B – Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Centrale di Committenza considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

La documentazione da produrre, se redatta in inglese, francese, spagnolo può essere presentata senza bisogno di traduzione. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana o da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Tutti gli importi dovranno essere espressi in euro.

Le dichiarazioni richieste ai sensi della presente Lettera di invito sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella PAD.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura, anche nel caso in cui non si dovesse procedere, in tutto o in parte, all'aggiudicazione.

La domanda di partecipazione, il DGUE e le altre dichiarazioni/documentazione richieste dalla presente Lettera di invito, nonché l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti con firma digitale ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.82/2005 e del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data

Il mancato riscontro alla richiesta della Centrale di Committenza entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le incertezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 della presente Lettera di invito.

Ai fini della sanatoria, in virtù dell'autorizzazione alla deroga all'art. 101, comma 1, del Codice, prevista con la Decisione di contrarre n.129 del 5 maggio 2026, la Centrale di committenza assegna al concorrente un termine di **2 (due)** giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la Centrale di Committenza procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Il suindicato termine si rende necessario per garantire la tempestività dell'aggiudicazione. È, comunque, salva la possibilità per la Centrale di Committenza di concedere, a sua insindacabile discrezionalità, un termine più lungo rispetto a quello indicato.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Centrale di Committenza può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Centrale di Committenza può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel

termine assegnato dalla Centrale di Committenza che non può essere inferiore a 2 (due) giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Qualora, ai fini della soccorribilità, sia richiesta la data certa di un documento prodotto dall'operatore economico nel corso del subprocedimento, la comprova dell'anteriorità del documento rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte può essere fornita mediante strumenti idonei a garantire certezza temporale con valore legale.

A tal fine, l'anteriorità può ritenersi comprovata mediante apposizione di marcatura temporale sul documento firmato digitalmente prima del predetto termine ovvero tramite esibizione della comunicazione PEC – in originale e in formato.eml – trasmessa anteriormente alla scadenza e recante in allegato il documento sottoscritto dalle parti.

## **15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico utilizza la PAD, nell'apposita sezione della gara dedicata alla documentazione amministrativa, per compilare o allegare la seguente documentazione:

- a. domanda di partecipazione;
- b. DGUE, da compilare direttamente all'interno della PAD;
- c. eventuale procura;
- d. garanzia provvisoria;
- e. documentazione in caso di avvalimento;
- f. eventuale documentazione relativa a procedure concorsuali;
- g. documentazione in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti o G.E.I.E.;
- h. documentazione in caso di consorzi ex articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice;
- i. [Eventuale, per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti] copia di rapporto periodico ex art. 46 del d.lgs. n. 198/2006 di cui all'art. 15.6 della presente Lettera di invito;
- j. copia dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da un Organismo di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, e nei casi previsti dalla normativa

l'eventuale documentazione attestante l'avvenuta sottoscrizione del contratto di rinnovo e/o documentazione attestante l'avvenuta richiesta di verifica triennale.

### **15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato A e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni ivi riportate.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- 1) la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, reti di imprese il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice nonché, qualora il consorzio non intenda eseguire in proprio, in caso di consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;

- 2) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- 3) in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo, Consorzio ordinario, GEIE ovvero Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice, di partecipare alla procedura negoziata nella medesima composizione indicata in sede di manifestazione di interesse ovvero, in caso di modifica della composizione, che la stessa rientra nei limiti consentiti dalla normativa vigente e non comporta una variazione in diminuzione dei criteri di classificazione di cui all'art. 6 dell'avviso;
- 4) di aver preso piena conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara (ivi comprese tutte le risposte

agli eventuali chiarimenti richiesti dagli operatori economici concorrenti e le eventuali rettifiche alla documentazione di gara resi disponibili mediante la PAD);

- 5) di impegnarsi ad applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto, il CCNL indicato dalla Centrale di Committenza nella presente Lettera di invito o, in alternativa, ove diverso da quello indicato dalla Lettera di invito, indica il CCNL che si impegna ad applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto con il relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20, dichiarando altresì, nell'ipotesi in cui tale contratto non rientri neanche in quelli che si presumono equivalenti ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'Allegato I.0 al Codice, che il contratto da lui applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele; si precisa che in tal caso la dichiarazione verrà verificata secondo quanto previsto al successivo art. 24, nonché di impegnarsi ad assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto ;
- 6) il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- 7) *(in caso di numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50)* di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assolvere all'obbligo di consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 al Codice;  
di non essere incorso nell'interdizione automatica per violazione, nei dodici mesi antecedenti al termine di presentazione dell'offerta, dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante di un precedente appalto la relazione di cui alla lettera e);  
di avere assolto agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999  
*(in caso di numero di dipendenti pari o superiore a 15)* di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipula del contratto, la relazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'Allegato II.3 al Codice;
- 8) di obbligarsi, ai sensi dell'art. 57, comma 2 bis del Codice e dell'art. 1, comma 4, dell'Allegato II.3 al Codice, in caso di aggiudicazione, ad assicurare all'occupazione

giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione) una quota pari o superiore al 30% (trenta per cento) e a quella femminile una quota pari almeno al 15% (quindici per cento), delle assunzioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali), in conformità a quanto previsto dall'art. 9 della presente Lettera di invito;

- 9) di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla Legge n. 68/1999;
- 10) di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco;
- 11) di essere consapevole, ai sensi dell'articolo 119, co. 2, quinto periodo del Codice, qualora intenda fare ricorso al subappalto, che dovrà subappaltare a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, co. 1, lett. o), dell'Allegato I.1. al Codice, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni oggetto di subappalto, sempreché non ricorrano ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni ovvero al mercato di riferimento;
- 12) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico, del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs.231/2001 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati da Sport e Salute e reperibili sul sito internet [www.sportesalute.eu](http://www.sportesalute.eu), e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il Codice di comportamento del Committente, di cui prende visione prima della stipula del contratto, pena la risoluzione dello stesso;
- 13) di essere consapevole che Sport e Salute si riserva il diritto di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura, nonché che la Stazione Appaltante potrà motivatamente non procedere alla stipula del contratto, senza che, in tali ipotesi, possa avanzare alcuna pretesa nei confronti della Centrale di Committenza o della Stazione Appaltante.;

- 14) di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:
- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato al personale impiegato nell'esecuzione del contratto;
  - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei Lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 15) di impegnarsi a non attuare nella presente procedura intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- 16) di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 a pena di inammissibilità dell'offerta;
- 17) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'Offerta per almeno 180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nonché per altri 180 (centoottanta) giorni su espressa richiesta della Centrale di Committenza;
- 18) per i RTI, consorzi ordinari o aggregazioni di rete non ancora costituiti, dichiarazione dalla quale risulti l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i soggetti raggruppati, consorziati o aderenti al contratto di rete conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare nella dichiarazione e qualificato mandatario/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli altri soggetti raggruppati, consorziati o aderenti al contratto di rete, in conformità alle previsioni dell'art. 68 del Codice; il mandato deve contenere una clausola di adempimento, nei rapporti tra mandataria e mandanti, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii;
- 19) per i RTI, consorzi ordinari o aggregazioni di rete, dichiarazione contenente l'indicazione della quota percentuale di partecipazione al Raggruppamento o al Consorzio, delle

categorie di lavori che saranno eseguite da ciascun operatore economico riunito o consorziato e della quota di esecuzione dei lavori, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota indicata, fatta salva la facoltà di modifica della stessa, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 30, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice; si precisa che le quote di partecipazione al Raggruppamento o al Consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o consorziato;

- 20) di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione;
- 21) di autorizzare Sport e Salute a consentire l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara con l'indicazione delle eventuali parti per le quali non autorizza l'accesso e le relative motivazioni;
- 22) di autorizzare Sport e Salute a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'art. 29 del Codice tramite la Piattaforma e per quanto non previsto dalla predetta piattaforma, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;
- 23) dichiarazione del proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter del D.Lgs. n. 82/05 o in alternativa di non essere presente negli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter del D.Lgs. n. 82/05 e pertanto di eleggere domicilio digitale per tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura nell'apposita area del Sistema ad esso riservata;
- 24) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- 25) di porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati dalla Stazione appaltante e dalla Centrale di Committenza e contenuti negli elaborati progettuali, in

ottemperanza a quanto previsto nei *“Criteri Ambientali Minimi per affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi”*, di cui al D.M. 24 novembre 2025 emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

- 26) di far sì, nel caso di ricorso al subappalto, che il contratto di subappalto recepisca, anche a carico del subappaltatore, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 24/11/2025;
- 27) di far sì, nel caso di ricorso al subappalto, che il contratto recepisca, anche a carico del subappaltatore, i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 1, co. 4, dell'Allegato II.3 del D.lgs. 36/2023, concorrendo il subappaltatore, con l'Appaltatore, al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile previste dall'articolo 9 della lettera di invito;
- 28) di aver preso visione di accettare il trattamento dei dati personali di cui al successivo art. 28.
- 29) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte di Sport e Salute del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice, nonché per le altre finalità previste dal Codice medesimo;
- 30) di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come individuati nella determinazione Anac n.4 del 7 luglio 2011, come da ultimo aggiornata dalla delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, anche nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese;
- 31) di essere a conoscenza e di ottemperare alle previsioni dei Regolamenti UE, che dispongono “misure restrittive” in relazione alla grave situazione in Ucraina, ivi compreso (a titolo esemplificativo e non esaustivo) il Regolamento n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ed in particolare (sempre a titolo esemplificativo) di essere a conoscenza e di rispettare i divieti di cui:

- a) al Regolamento (UE) n. 2014/833 del Consiglio del 31 luglio 2014, da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2022/428 del Consiglio del 15 marzo 2022, nonché dal Regolamento (UE) n. 2022/576 del Consiglio dell'8 aprile 2022: i) in ordine all'acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione, direttamente o indirettamente, di una serie di beni ivi individuati, se originari della Russia o esportati dalla Russia; ii) in ordine, tra l'altro, alla conclusione e/o prosecuzione dei rapporti contrattuali con "soggetti russi" ai sensi dell'art. 5 *duodecies* del Regolamento (UE) n. 2014/833, introdotto dal citato Regolamento (UE) n. 2022/576, in veste di subappaltatori, fornitori o di soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici, ove il valore di tali rapporti superi il 10 % del valore del contratto;
- b) al Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio del 18 maggio 2006 (come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2022/355 del Consiglio del 2 marzo 2022), in ordine all'acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione, direttamente o indirettamente, di una serie di beni ivi individuati, se originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia e di dare piena e puntuale esecuzione ad ulteriori disposizioni normative che, in tema di "misure restrittive", dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del contratto.
- 32) di avere piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori e di riconoscere che tale conoscenza è idonea a garantire la corretta e regolare esecuzione dei lavori;
- 33) di prendere atto di quanto previsto dalla Lettera di invito in ordine all'esecuzione anticipata dei lavori prima della stipula del contratto e nelle more dell'espletamento dei controlli sui requisiti e, conseguentemente, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assicurare la piena e immediata disponibilità operativa, garantendo l'avvio dell'esecuzione delle attività oggetto del contratto su richiesta del RUP, immediatamente e, comunque, entro e non oltre due (2) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, ai sensi dell'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte, ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti o GEIE, dalla mandataria/capofila nonché, con riferimento alle dichiarazioni di cui ai precedenti punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 14), 19), 23), 24), 25), 26), 27), 29), 30), 31), 32), 33) da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, il consorzio o il GEIE;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 -quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 -quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario,

ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo nonché, con riferimento alle dichiarazioni di cui ai precedenti punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 14), 19), 23), 24), 25), 26), 27), 29), 30), 31), 32), 33), da ciascuna consorziata indicata come esecutrice o che presta i requisiti.

### **15.2. DGUE**

L'operatore economico dovrà compilare il DGUE, nella Parte II, sez. A e B, Parte III, Parte IV e Parte VI, accessibile sulla piattaforma cliccando sulla funzione "Compila DGUE". Il DGUE dovrà essere compilato in conformità a quanto indicato nel Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 30 giugno 2023 recante "*Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016*" e secondo le ulteriori specifiche di seguito indicate; resta fermo per il concorrente l'obbligo di rendere in ogni caso tutte le dichiarazioni richieste dalla presente Lettera di invito con le formalità ivi previste. Dopo aver compilato il DGUE, l'operatore economico dovrà esportare il file in formato pdf, sottoscriverlo digitalmente e allegarlo alla Piattaforma nella sezione dedicata alla documentazione amministrativa. Si precisa che:

▪ **Parte II – Informazioni sull'operatore economico, sez. A**

In questa sezione dovranno essere indicate le pertinenti informazioni sull'operatore economico, ivi incluse le informazioni relative al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in corso di validità (con indicazione delle relative categorie e classifiche), nonché le informazioni relative alla forma di partecipazione.

In proposito si precisa che in caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice e, qualora non intendano eseguire le prestazioni in proprio, in caso di Consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, dovrà essere resa la dichiarazione

relativa all'indicazione della consorziata o delle consorziate che eseguiranno le prestazioni oggetto del contratto.

▪ **Parte II – Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico, sez. B**

In questa sezione dovranno essere indicate le pertinenti informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico. Si precisa che, come da Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 30 giugno 2023, in tale sezione dovrà essere fornita l'indicazione di tutti i soggetti elencati all'articolo 94, commi 3 e 4 del Codice; in alternativa, se l'operatore ha fornito l'elenco dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, del Codice in un documento separato, allegato al DGUE, in questa sezione deve indicare il riferimento a tale documento. Si precisa altresì che, nel caso in cui il socio sia una persona giuridica, occorre indicare gli amministratori della stessa.

▪ **Sezione C – Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti.**

**[Da compilare solo in caso di avvalimento].**

Il concorrente dichiara se fa affidamento sulle capacità di altri soggetti ed indica altresì la denominazione dell'operatore economico ausiliario e le risorse e i requisiti oggetto di avvalimento.

▪ **Sezione D – Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento**

Il concorrente dichiara i lavori o parti di opere che, in caso di aggiudicazione, intende subappaltare, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e di quanto previsto al precedente art. 8.

▪ **nella Parte III – Motivi di esclusione:**

Il concorrente rende la dichiarazione relativa alle cause di esclusione ex artt. 94 e 95 del Codice ed ex art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 mediante la compilazione delle Sezioni A, B, C e D.

Al proposito si precisa che:

- le cause di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2, del Codice e di cui al combinato disposto degli artt. 95, co. 1, lett. e) e 98, co. 3, lettere g) e h) del Codice operano nei confronti dei soggetti indicati ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 94 e sono dichiarate dal legale rappresentante dell'operatore economico con riferimento a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 94 come indicati nella Parte II, Sezione B del DGUE;
- relativamente alla causa di esclusione di cui all'art. 94, co. 1, del Codice dovranno essere inseriti i dati inerenti alla tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti all'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata;
- relativamente alla causa di esclusione di cui all'art. 94, co. 2, del Codice, nel caso in cui l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis del medesimo Codice, l'operatore dovrà indicare gli estremi del relativo provvedimento;
- con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:
  - le gravi infrazioni di cui all'art. 95, co. 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di spedizione della Lettera di invito;
  - gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 co. 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di spedizione della Lettera di invito;
  - tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di spedizione della Lettera di invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti;

- fermo quanto sopra, per quanto riguarda i requisiti di cui agli articoli 94, co. 6, e 95, co. 2, del Codice dei Contratti l'operatore dovrà dichiarare le sole informazioni rilevanti tenuto conto di quanto disposto dai medesimi artt. 94, comma 6, e 95, co. 2, e dall'Allegato II.10 al Codice;
- se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio

inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento;

➤ relativamente al comma 5 lettera d) dell'art. 94 del Codice si precisa che:

1. nel caso in cui l'operatore economico abbia depositato la domanda di cui all'art. 40 del D. Lgs. n. 14/2019 e non sia stato ancora depositato il decreto di cui all'art. 47 del medesimo decreto, tale circostanza non impedisce la partecipazione alla gara a condizione che: *i)* l'operatore economico attesti la sussistenza dell'autorizzazione a partecipare alla procedura di gara rilasciata dal tribunale o dal giudice delegato, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019, con indicazione degli estremi del relativo provvedimento di autorizzazione (tribunale o giudice delegato che ha emesso il provvedimento, numero e data del provvedimento); *ii)* l'operatore economico allegghi una relazione di un professionista indipendente che attesti la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del Contratto da parte dell'operatore economico sottoposto alla procedura.
2. Nel caso in cui l'operatore economico sia stato ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale tale circostanza non impedisce la partecipazione alla gara a condizione che: *i)* l'operatore economico attesti l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale nonché la sussistenza dell'autorizzazione a partecipare alla procedura di gara rilasciata dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato, con indicazione degli estremi dei relativi provvedimenti (giudice che ha emesso il provvedimento, numero e data del provvedimento); *ii)* l'operatore economico allegghi una relazione di un professionista indipendente che attesti la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del Contratto da parte dell'operatore economico sottoposto alla procedura;
3. In caso di concordato preventivo con continuità aziendale l'operatore economico può concorrere anche riunito in Raggruppamento temporaneo di imprese a

condizione che nessuna delle altre imprese aderenti al Raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

La documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovrà essere allegata in Piattaforma, nella sezione dedicata alla documentazione amministrativa;

- le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE;
- relativamente all'art. 94, comma 5, lett. b), del Codice, si precisa che nel caso in cui l'operatore economico dichiara di non essere tenuto alla disciplina della Legge n. 68/1999, dovrà indicare le motivazioni per le quali non è tenuto all'applicazione di tale disciplina;
- un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta, ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 94, comma 6 e all'art. 95 comma 2, indica le eventuali misure di *self cleaning* adottate oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 96, commi 3, 4 e 6, del Codice e rende disponibile nel FVOE la relativa documentazione indicando nel DGUE il riferimento al documento caricato nel FVOE;
- nel caso di Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari o Consorzi Stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, qualora un partecipante al Raggruppamento o al Consorzio Ordinario o una consorziata esecutrice o consorziata avente i requisiti di cui il Consorzio si avvale si trovi in una delle situazioni indicate agli artt. 94 e 95 del Codice o non sia in possesso di un requisito dei cui al precedente artt. 6.1 e 6.2, si valuteranno le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

▪ **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente compila:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale relativo all'iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.; in particolare la

dichiarazione dovrà attestare presso quale registro commerciale l'impresa è iscritta, la data e il numero di iscrizione, il codice dell'attività e la forma giuridica. Per i concorrenti non aventi sede in Italia trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 100, comma 3, del Codice e dell'Allegato II.11.

In alternativa alla dichiarazione di cui alla presente lettera a), potrà essere prodotto l'originale o la copia dichiarata conforme del certificato di iscrizione alla CCIAA.

▪ **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è presentato da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio e dalle consorziate per conto delle quali il consorzio concorre e che prestano i requisiti.

**15.3. EVENTUALE DOCUMENTAZIONE RELATIVA A PROCEDURE CONCORSUALI**

Nel caso in cui l'operatore economico dichiara di trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 5, lett. b), del Codice oppure di essere sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una di tali situazioni, dovrà allegare la pertinente documentazione in conformità a quanto previsto al precedente articolo 15.2, DGUE Parte III, punti 1 e 2.

**15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, dovrà allegare, all'interno della Documentazione Amministrativa, in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento:

- i. dichiarazione di avvalimento, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria (Allegato B) ;

- ii. il DGUE dell'impresa ausiliaria;
- iii. l'originale o la copia autentica del contratto di avvalimento, concluso in forma scritta a pena di nullità;
- iv. attestazione S.O.A. dell'impresa ausiliaria;
- v. [se l'ausiliaria occupa un numero di dipendenti superiore a 50], la documentazione prevista dall'articolo 15.6, della presente Lettera di invito, prodotta e rilasciata direttamente dall'ausiliaria secondo le modalità specificate al successivo punto 15.6;

Nel caso di RTI/Consorzio ordinario/GEIE tale documentazione dovrà essere presentata separatamente da ciascuna impresa che intenda fare ricorso all'avvalimento.

#### ***15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI***

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

Il mandato collettivo speciale del Raggruppamento temporaneo deve espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del Raggruppamento al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate. Qualora il mandato speciale presentato in fase di partecipazione, non contenga il suddetto impegno, lo stesso deve necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula.

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale della quota di partecipazione e la quota di esecuzione dei lavori di ciascuna delle imprese che partecipano alla gara, delle categorie di lavori che saranno eseguite da ciascuna delle imprese che partecipano alla gara, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni secondo la quota indicata, fatta salva la facoltà di modifica della stessa, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 30 , comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice; si precisa che le

quote di partecipazione possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale della quota di partecipazione e la quota di esecuzione dei lavori di ciascuna delle imprese che partecipano alla gara, delle categorie di lavori che saranno eseguite da ciascuna delle imprese che partecipano alla gara, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni secondo la quota indicata, fatta salva la facoltà di modifica della stessa, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 30 , comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice; si precisa che le quote di partecipazione possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. la quota di partecipazione e la quota di esecuzione dei lavori di ciascuna delle imprese che partecipano alla gara, delle categorie di lavori che saranno eseguite da ciascuna delle imprese che partecipano alla gara, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni secondo la quota indicata, fatta salva la facoltà di modifica della stessa, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne

verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 30 , comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice; si precisa che le quote di partecipazione possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale della quota di partecipazione e la quota di esecuzione dei lavori di ciascuna delle imprese che partecipano alla gara, delle categorie di lavori che saranno eseguite da ciascuna delle imprese che partecipano alla gara, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni secondo la quota indicata, fatta salva la facoltà di modifica della stessa, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 30 , comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice; si precisa che le quote di partecipazione possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione della quota di partecipazione e la quota di esecuzione dei lavori di ciascuna delle imprese che partecipano alla gara, delle categorie di lavori che saranno eseguite da ciascuna delle imprese che partecipano alla gara, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni secondo la quota indicata, fatta salva la facoltà di modifica della stessa, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne verifica la compatibilità

con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 30 , comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice; si precisa che le quote di partecipazione possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - a) copia del contratto di rete
  - b) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - c) dichiarazione della quota di partecipazione e della quota di esecuzione dei lavori di ciascuna delle imprese che partecipano alla gara; si precisa che, ai sensi dell'art. 30, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice, le quote di partecipazione possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato e che i lavori saranno eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - a) copia del contratto di rete;
  - b) dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. la quota di partecipazione e la quota di esecuzione dei lavori di ciascuna delle imprese che partecipa alla gara, le categorie di lavori che saranno eseguite da ciascuna delle imprese che partecipano alla gara, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale di partecipazione indicata, fatta salva la facoltà di modifica della stessa, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 30 , comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice; si precisa che le quote di partecipazione possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato.

**Per i consorzi ex articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;
- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
  - a) *[Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:*
    - a.1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *White List*), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
    - (o, in alternativa,)***
    - a.2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
  - b) *[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*

b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

***(o, in alternativa)***

b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi ..... [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

c) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*

- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il ..... da .....
- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il ...da .....

d) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:*

- che è stato emesso il provvedimento .... (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di ....;

e) ***[solo per i consorzi stabili]*** di non partecipare a più di un consorzio stabile;

f) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio);

***(o, in alternativa)***

g) di partecipare in più di una forma, ..... *[indicare quali]* e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

h) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

#### **15.6 EVENTUALE COPIA DEL RAPPORTO EX ART. 46 DEL D.LGS. 198/2006**

In caso di operatori economici che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, tenuti (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, "Codice delle Pari Opportunità"), i medesimi operatori economici dovranno produrre, al momento della presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'art. 46 del Codice delle Pari Opportunità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 (ovvero, dell'inosservanza dell'obbligo di redazione e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto), con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in data anteriore a quella di presentazione dell'offerta.

In caso di RTI/ConSORZI ordinari o di Consorzi di cui. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere inserite da ciascuna impresa del RTI/Consorzio e da ciascuna consorziata esecutrice, tenuta alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006., nonché in caso di avvalimento, dall'ausiliario.

#### **16. OFFERTA ECONOMICA**

Le modalità di compilazione dell'offerta economica sono illustrate al par. 4.15 dell'allegato "Presentazione Offerta Generica".

L'operatore economico inserisce nella PAD:

**a. copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;**

In virtù dell'applicazione, alla presente procedura di gara, dell'istituto dell'inversione procedimentale, il concorrente dovrà inserire, nell'apposita sezione dell'Offerta Economica, utilizzando la specifica riga presente a video, la ricevuta di avvenuto

pagamento del contributo a favore dell'ANAC di cui al precedente paragrafo 12 ("Pagamento e contributo a favore dell'ANAC").

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la Centrale di Committenza accerterà il pagamento mediante il FVOE. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la Centrale di Committenza richiede, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

- b. visura camerale dalla quale emergano i poteri del soggetto che sottoscrive l'offerta.**
- c. l'offerta economica presentata mediante compilazione del Modello Offerta Economica messo a disposizione (Allegato C), che dovrà essere allegato nella sezione della Piattaforma dedicata all'offerta economica.**

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13, deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- i.* il ribasso unico percentuale (espresso con massimo due cifre decimali) offerto rispetto all'importo posto a base di gara di cui al precedente art. 3, lett. a);
- ii.* stima degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (cd. *propri* o *aziendali*), di cui all'art. 108, comma 9, del Codice, fino alla seconda cifra decimale.  
  
Tali oneri dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- iii.* stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art.108, comma 9, del Codice, fino alla seconda cifra decimale.

Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati al precedente art. 3, l'operatore economico concorrente può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione;

- iv.* Il CCNL applicato qualora differisca da quello riportato negli atti di gara;
- v.* dichiarazione, a corredo dell'offerta presentata: **a)** di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver accertato le condizioni di accessibilità, le condizioni dei locali e la tipologia delle strutture, le condizioni degli impianti esistenti, ogni altro elemento utile alla formulazione dell'offerta nonché tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori; **b)** di aver valutato nell'offerta stessa tutte le circostanze ed elementi qualitativi e quantitativi che influiscono sul costo delle opere; **c)** di aver verificato, prima della formulazione dell'offerta, attraverso l'esame dei relativi elaborati progettuali posti a base di gara, le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo inserito nel progetto esecutivo, e, in esito a tale verifica, di aver tenuto conto, ai fini della formulazione dell'offerta, dell'eventuale necessità di integrare o ridurre le quantità che abbia valutato carenti o eccessive e/o di inserire le voci e le relative quantità che abbia ritenuto mancanti, e di dare quindi atto che l'indicazione delle voci e delle quantità riportate nel computo metrico estimativo inserito nel progetto esecutivo non avrà effetto sulla determinazione del corrispettivo spettante all'aggiudicatario e che l'offerta, riferita all'esecuzione dell'appalto secondo gli elaborati posti a base di gara, resta fissa ed invariabile; **d)** di aver giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e l'offerta remunerativa; **e)** di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità, alla tipologia e alla categoria dei lavori in appalto; **f)** che la propria offerta non vincolerà in alcun modo la Centrale di Committenza e il Commissario Straordinario;

In caso di operatore economico che nella domanda di partecipazione, ha dichiarato di adottare un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 o considerato equivalente ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Allegato I.01 al Codice, il concorrente allega la dichiarazione di equivalenze delle tutele normative ed economiche di cui all'art.11, comma 4, del Codice e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL. La mancata anticipazione

della dichiarazione di equivalenza delle tutele non costituisce causa di esclusione. La sua anticipazione si giustifica con l'esigenza di accelerare i tempi di affidamento.

Sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta.

Il Modello Offerta Economica calcolerà automaticamente, previa sommatoria dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, l'importo complessivo offerto dell'Appalto.

Il modulo contenente l'Offerta non può presentare correzioni che non siano dall'offerente espressamente confermate e sottoscritte con firma autografa del Legale rappresentante o procuratore del concorrente; in presenza di correzioni non confermate e sottoscritte dall'offerente si terrà conto delle parole o dei numeri che l'offerente intendeva correggere, se leggibili.

Verranno prese in considerazione frazioni di ribasso percentuale sino alla seconda cifra decimale (es. XX,xx%) senza arrotondamenti.

Oltre a quanto sopra previsto si richiede, altresì, di ribadire a video direttamente in Piattaforma, nei relativi parametri, il ribasso percentuale offerto, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza, indicati nel modulo di offerta economica (Allegato C). La funzionalità è illustrata al par. 4.15 dell'allegato "Presentazione Offerta Generica

Si precisa che il mancato inserimento di tali indicazioni non avrà alcun effetto sulla validità dell'offerta Economica che si intende presentata esclusivamente mediante la corretta compilazione ed allegazione del suddetto Modello Offerta Economica.

**In caso di discordanza tra i valori riportati in Piattaforma e quelli risultanti dal Modulo di offerta economica prevalgono i valori risultanti dal suddetto Modulo compilato e sottoscritto.**

Nella medesima sezione della Piattaforma, il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, al fine di accelerare il subprocedimento di verifica dell'anomalia, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo, di cui all'art. 110, comma 2, del Codice. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

La scomposizione del valore dell'offerta deve essere effettuata tenendo conto delle principali voci di costo che ne hanno determinato il calcolo, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il costo del lavoro, gli oneri della sicurezza aziendali, il costo delle soluzioni tecniche adottate, il costo delle principali forniture, i costi fissi, gli oneri di legge, l'utile, le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti e per eseguire i lavori.

La Centrale di Committenza, nel caso in cui l'offerta appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 110 del Codice, si riserva la facoltà di analizzare la documentazione prodotta in fase di offerta e non richiedere ulteriore documentazione.

Verranno **esclusi** dalla procedura i concorrenti che presentino offerte tardive, in aumento, plurime, parziali, alternative e/o condizionate.

L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente:

- i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- ii. in caso di R.T.I., consorzi ordinari o aggregazioni costituiti, dal legale rappresentante del mandatario o dell'organo comune, ove esistente;
- iii. in caso di R.T.I., consorzi ordinari o aggregazioni di rete costituendi, dal legale rappresentante del mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun mandante o aderente al contratto di rete;
- iv. in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, dal legale rappresentante del consorzio.

## **17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Codice, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto dei costi per la sicurezza stimati d PSC.

Non trova applicazione l'esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 54, comma 1, del Codice, applicabile qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Ciò in quanto, in forza della deroga all'art. 50, comma 1, lett. d), del D.lgs. 36/2023 autorizzata

con Decisione a contrarre del Commissario n. 129 del 5 maggio 2026, il numero degli operatori economici invitati alla procedura è inferiore a cinque.

## **18. SEGGIO DI GARA**

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, la valutazione delle offerte è effettuata da un Seggio di Gara, anche in composizione monocratica, il quale è composto da personale della Centrale di Committenza, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza. Al Seggio di Gara si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell'art. 93 del Codice.

## **19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La prima seduta telematica avrà luogo nel giorno e nell'ora che verranno tempestivamente comunicati attraverso apposita comunicazione all'interno della specifica area della PAD. Con le medesime modalità saranno comunicati ai concorrenti gli aggiornamenti delle sedute e le sedute successive.

La PAD consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Le sedute del Seggio di gara potranno essere effettuate a distanza con procedure telematiche idonee a salvaguardare la riservatezza delle comunicazioni. Circa lo svolgimento delle attività di gara sarà fornito riassunto tramite verbale che darà conto delle operazioni effettuate.

In forza di quanto espressamente previsto con decisione di contrarre n. 129 del 5 maggio 2026 del Commissario Straordinario, alla presente procedura si applica **l'inversione procedimentale**, in deroga alla limitazione prevista dall'art. 107, comma 3, del Codice, al fine di raggiungere con efficienza e celerità il risultato perseguito con l'indizione della presente procedura di gara.

Con l'inversione procedimentale la Centrale di Committenza procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti che hanno presentato offerta, alla verifica dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC. Successivamente, si procede alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell'eventuale anomalia avviene dopo la valutazione della documentazione amministrativa.

## **20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE**

La data e l'ora della seduta in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate, tramite la PAD, ai concorrenti che hanno presentato offerta nel termine perentorio stabilito.

L'apertura delle offerte economiche verrà effettuata da un Seggio di Gara, costituito ad hoc e composto dal RUP, con le funzioni di Presidente, nonché da n. 2 (due) soggetti con competenze di carattere amministrativo/legale.

In tale seduta, il Seggio di gara procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) effettuare la ricognizione delle Offerte pervenute entro il termine di presentazione dell'Offerta e assegnare a ciascuna Offerta presentata un numero progressivo, secondo l'ordine di arrivo come risultante dalla data e dall'orario attestato dalla PAD;
- b) apertura della sezione della PAD contenente le offerte economiche e verifica dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC nei confronti di tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta, procedendo secondo quanto indicato al precedente art. 12;
- c) valutazione delle offerte economiche presentate da tali concorrenti, verificandone ed esaminandone il contenuto, nonché verificando la presenza e la validità delle firme digitali apposte sui documenti prodotti;
- d) dare evidenza del ribasso offerto da ciascuno dei concorrenti;
- e) formare la graduatoria provvisoria delle offerte ammesse in ordine decrescente.
- f) verificare l'eventuale sussistenza di offerte anormalmente basse, come indicato al par.22.

Nel caso in cui risultano prime in graduatoria le offerte di due o più operatori economici concorrenti si procederà, per l'individuazione del miglior offerente, a richiedere agli stessi un miglioramento dell'offerta economica. Persistendo la condizione di parità si procederà, per l'individuazione del miglior offerente, mediante sorteggio pubblico.

## **21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

A seguito della formazione della graduatoria, il Seggio di Gara procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente Lettera di invito;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Non trova applicazione quanto previsto dall'art. 54, co. 1, in relazione all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'Allegato II.2 del Codice, applicabile qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Ciò in quanto, in forza della deroga all'art. 50, comma 1, lett. d), del Codice autorizzata con Decisione a contrarre del Commissario n. 129 del 5 maggio 2026, il numero degli operatori economici invitati alla procedura è inferiore a cinque. La Centrale di Committenza si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. In particolare, costituiscono elementi sintomatici di possibile anomalia le offerte che presentino un costo della manodopera inferiore a quello indicato nella Lettera di invito in misura superiore al 10% e, contestualmente, un ribasso sull'importo posto a base di gara superiore al 35%.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP della Centrale di Committenza ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità, in conformità a quanto previsto all'art. 110 del Codice. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a cinque giorni dal ricevimento della richiesta. Tale termine è stabilito, in coerenza con il regime derogatorio disposto dal Commissario Straordinario, al fine di assicurare la semplificazione e la speditezza della procedura di affidamento, garantendo il rispetto del cronoprogramma dell'intervento e la tempestiva esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai successivi adempimenti.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

### **23. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Centrale di Committenza, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La Centrale di Committenza si riserva di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida., sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Il RUP della Centrale di Committenza, prima dell'aggiudicazione, procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele, nel caso in cui l'operatore economico aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla Centrale di Committenza e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al precedente art.9;
- ove i costi della manodopera siano indicati dal concorrente in misura inferiore a quelli indicati dalla Centrale di Committenza, il rispetto di quanto previsto all'art. 110, comma 5, lett. d), del Codice.

In virtù di quanto previsto nella decisione di contrarre n. 129 del 5 maggio 2026 del Commissario Straordinario, in deroga all'articolo 17, co. 5, del Codice, è disposta *ex lege* l'aggiudicazione immediatamente efficace, nelle more dell'espletamento del procedimento di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti dai documenti di gara in capo all'aggiudicatario, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, anche al fine di consentire l'esecuzione anticipata del contratto, prima della sua stipulazione, in deroga al combinato disposto normativo di cui agli artt. 17, comma 8, e 50, comma 6, del Codice.

La verifica è effettuata tramite il FVOE.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 99, co. 3-bis, del Codice.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il FVOE, la Centrale di Committenza procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori competenti e, decorsi inutilmente trenta giorni dalla relativa richiesta, può acquisire un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15. Ove ne ricorrono le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione. Non si applicano i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, del Codice, trattandosi di appalto di importo inferiore alle soglie comunitarie.

Il contratto di appalto sarà sottoscritto dal Commissario, Dott. Fabio Ciciliano, in qualità Stazione Appaltante dell'Intervento.

Sport e Salute non assume alcuna obbligazione né responsabilità di natura economica o contrattuale nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario, restando tali obbligazioni integralmente in capo al Commissario Straordinario, in qualità di Stazione Appaltante.

I pagamenti saranno disposti direttamente dal Commissario Straordinario e la liquidazione delle relative fatture avverrà a cura del Commissario stesso a fronte degli stati di avanzamento lavori (SAL) approvati dal RUP designato e debitamente comunicati al Commissario.

Ai fini della successiva stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario dovrà presentare:

- a) la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice, pari al 5% dell'importo contrattuale, in favore del Commissario Straordinario. Non si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2, del Codice;
- b) le polizze assicurative previste al paragrafo 22 del Capitolato Speciale d'Appalto in favore del Commissario Straordinario;
- c) in caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti o Aggregazione di Imprese di rete non ancora costituiti, alla presentazione, rispettivamente:
  - per i RTI e le Aggregazione di Imprese di rete, di copia del mandato collettivo speciale irrevocabile conferito al mandatario/organo comune, con scrittura privata autenticata corredata dalla procura speciale rilasciata al legale rappresentante del

mandatario/organo comune, in esatta conformità con l'impegno assunto in sede di presentazione dell'offerta, nel quale sia specificata la quota di partecipazione dei singoli soggetti al Raggruppamento, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti e la quota di esecuzione dei lavori.

Il mandato deve contenere una clausola di adempimento, nei rapporti tra mandataria e mandanti, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

- per i Consorzi ordinari di concorrenti, copia autenticata dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

Verrà autorizzata l'esecuzione anticipata, anche solo parziale, dei Lavori nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 94 e 95 del Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura e prima della stipula del contratto, in deroga al combinato disposto degli artt. 17, comma 8, e 50, comma 6 del Codice, come previsto nella richiamata decisione di contrarre n. 129 del 5 maggio 2026 del Commissario Straordinario.

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a garantire la piena e immediata disponibilità operativa, assicurando, senza indugi o ritardi, la pronta attivazione del personale, dei mezzi e delle attrezzature necessarie. A tal fine, si impegna ad avviare immediatamente l'esecuzione dei Lavori oggetto del contratto e, in ogni caso, entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della richiesta di attivazione del RUP, come previsto dall'art. 16 del capitolato speciale d'appalto.

In ogni caso, il pagamento, anche parziale, è condizionato all'esito positivo della verifica dei requisiti di cui all'articolo 94 e 95 del Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore economico privo dei requisiti, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, potrà esser disposto il recesso dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso, previa esibizione della pertinente documentazione, delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della

parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Si procederà alle segnalazioni alle competenti autorità.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato secondo le regole dell'allegato I.4 al Codice.

In caso di interpello a seguito di risoluzione, recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, Sport e Salute interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori

di cui trattasi alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla *lex specialis* di gara, si rimanda alla normativa in vigore in materia di contratti pubblici.

#### **24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'affidatario deve comunicare alla Stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

## **25. CODICE COMPORTAMENTO**

L'operatore economico dovrà dichiarare di aver preso visione e di accettare integralmente gli obblighi derivanti dal Codice Etico di Sport e Salute, nonché dal Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs.231/2001 e dal vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dalla medesima Sport e Salute e disponibili nella sezione Società trasparente del sito istituzionale, essendo pertanto edotto dei relativi contenuti e obblighi.

L'operatore economico aggiudicatario, nell'esecuzione del contratto, è tenuto al rispetto del Codice di comportamento del Committente, di cui prende visione prima della stipula del contratto.

## **26. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35 e 36 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Con la partecipazione alla presente procedura di gara, i concorrenti autorizzano espressamente la Centrale di Committenza alla raccolta, gestione e trasmissione della documentazione amministrativa, tecnica e di qualsiasi altro documento prodotto in sede di gara, inclusa la documentazione relativa alla partecipazione, anche a soggetti terzi che ne facciano richiesta legittima ai sensi della normativa vigente in materia di accesso ai documenti amministrativi.

In particolare, si fa riferimento a quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in particolare agli artt. 22 e seguenti, 24 e 25 e dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione dei dati personali.

La Centrale di Committenza garantisce il rispetto della riservatezza e della protezione dei dati personali, nonché delle informazioni sensibili e commercialmente riservate, in conformità alla normativa vigente.

I concorrenti, inoltre, dichiarano di essere consapevoli che l'accesso agli atti potrà comportare la visione e/o l'acquisizione di copia della documentazione presentata, ove richiesta da soggetti

aventi titolo, e sollevano la Centrale di Committenza da ogni responsabilità derivante dalla trasmissione della documentazione nei limiti e modi consentiti dalla legge.

## **27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio-Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi dell'art. 213 del Codice.

## **28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente Lettera di invito.

Le informazioni sul trattamento dei dati sono riportate nell'apposita sezione della PAD.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

DIEGO NEPI MOLINERIS

